



# COMUNE DI ALBANELLA

Provincia di Salerno

Via Roma 38 84044 ALBANELLA (SA) Tel. 0828781126-Fax 0828/781602  
[Lavori\\_pubblici@comune.albanella.sa.it](mailto:Lavori_pubblici@comune.albanella.sa.it)

## Settore Tecnico – Sviluppo e Servizi al Territorio

Reg. Ordinanze n. 41

del 02.12.2009

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Giusto decreto Sindacale prot. 9961 del 04/04/2009)

**Considerato che**, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici nella stagione invernale può essere causare inquinamento delle risorse idriche sia superficiali che profonde;

**Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152**, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed in particolare l'art. 38 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che definisce criteri e norme tecniche generali sulla base dei quali le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue;

**Visto il Decreto Ministeriale del 7 aprile del 2006** “Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12-5-2006- Suppl. Ordinario n.120) ed in particolare il comma 1 dell'art. 26 – Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione che testualmente recita :

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera i) dell'art. 5, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente decreto, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
  - a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 24, comma 2;
  - b) per liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha la durata di: 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;  
120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.

**Vista la circolare emanata dalle AGC – Sviluppo Attività Settore Primario e AGC Ecologia e Tutela dell'ambiente ad oggetto:** Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Recepimento Decreto;

**Visto il T.U.E.L. , legge 267/2000;**

**Visto il codice dell'Ambiente , D. Lgs. 152/2006;**

## E' FATTO DIVIETO

- **Di effettuare lo spandimento degli effluenti zootecnici** e delle acque reflue di cui al presente decreto, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' vietato nella stagione autunno-invernale, **di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio;**
- Successivamente lo spandimento degli effluenti zootecnici potrà essere effettuato nel rispetto delle procedure di legge previ acquisizione delle prescritte autorizzazioni;

I trasgressori saranno deferiti all'autorità giudiziaria e/o assoggettati alle sanzioni previste dal D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i..

La presente viene inviata alla polizia municipale affinché vigili sul suo rispetto.

Il Responsabile del Settore  
Ing. Gerardo IANNONE